

Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001

Costituzione in giudizio dell'appellato contumace - Termine - Costituzione fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio - Ammissibilità - Conseguenze - Proponibilità di appello incidentale - Tardivo - Esclusione - Fattispecie.

La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, cod. proc. civ.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001